

## **POLICY IN MATERIA DI *WHISTLEBLOWING***

### **SEGNALAZIONE DI ILLECITI**

#### **1. Obiettivo**

La Fondazione Lombardia per l'Ambiente (di seguito Fondazione o FLA) considera un compito e un dovere, connesso allo scopo dell'ente, operare in modo etico, corretto e trasparente nell'espletamento della propria attività.

Nell'ambito di questo proposito, la FLA, accanto al Codice Etico, ha adottato e mantiene aggiornato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il Modello), documenti con i quali esprime i principi valoriali e le regole organizzative che orientano la missione della Fondazione.

Tra le regole applicate, la FLA ha implementato la presente policy che disciplina le modalità di segnalazione di illeciti e irregolarità, come definite più sotto, nonché di trattamento delle segnalazioni stesse, con particolare riferimento alla tutela del segnalante.

La possibilità di segnalazione qui trattata rappresenta uno strumento di seria collaborazione tra la Fondazione e i suoi dipendenti e/o interlocutori; pertanto, va utilizzato con correttezza ed entro i limiti di legge.

#### **2. Riferimenti normativi e regolamentari**

La L. 30 novembre 2017 n. 179, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di illeciti all'interno degli enti.

Successivamente, la disciplina di cui sopra è stata modificata con il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

A seguito dell'entrata in vigore di queste norme, l'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, prevede che possano essere segnalate – tramite apposito canale – condotte illecite circostanziate o violazioni del Modello e del Codice Etico di cui dipendenti o soggetti esterni che collaborano con la FLA siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività.

La norma sancisce altresì il divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante (e di eventuali altri colleghi coinvolti nella segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla

segnalazione stessa, nonché la previsione di sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante e di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Nella redazione della presente policy sono state tenute in considerazione le *best practice* e le principali linee guida in materia di trasparenza e normativa *whistleblowing*, anche internazionali:

- a) “*A best practice for whistleblowing legislation*” emanata da Transparency International nel corso del 2018;
- b) “*Linee guida per la predisposizione di procedure in materia di whistleblowing*” emanate da Transparency International Italia nel 2016;
- c) “*La disciplina in materia di whistleblowing – Nota illustrativa*”, di Confindustria del gennaio 2018;
- d) “*Linee guida in materia di tutela di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d. lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*” predisposte dall’ANAC.

### **3. Destinatari della presente policy**

La presente *policy* è indirizzata a tutti coloro che hanno facoltà di inviare una segnalazione, ovvero:

- soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della FLA (es. componenti del Consiglio di Amministrazione, Direttore, organi di controllo);
- tutti i dipendenti, a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale;
- coloro che operano con la Fondazione nel perseguimento dei suoi scopi (ad es. consulenti, fornitori, collaboratori).

### **4. Condotte illecite e irregolarità: cosa segnalare**

Per “condotte illecite” si intende la commissione (o il tentativo di commissione) di un reato per il quale può essere applicata la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Per “irregolarità” si intende qualsiasi comportamento avvenuto nell’ambito lavorativo contrario alle regole interne all’organizzazione e che, anche solo potenzialmente, potrebbe avere un impatto negativo sulla Fondazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerate condotte illecite o irregolarità:

- i) le violazioni di norme di legge (ivi compresa la commissione di un reato);
- ii) le violazioni del Modello;
- iii) le violazioni del Codice Etico;
- iv) le violazioni di tutte le normative interne (ad es. regolamenti);
- v) illeciti amministrativi, contabili, civili, penali;

- vi) illeciti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, o comportamenti contrari ad atti dell'Unione Europea

Ai destinatari della presente *policy* è quindi richiesto di segnalare eventuali comportamenti illeciti o irregolari, anche solo tentati o che si abbia fondato motivo di ritenere che siano stati realizzati.

Non saranno prese in considerazione come oggetto di analisi e approfondimento le mere “voci di corridoio”, i “sentito dire” nonché lamentele, rivendicazioni/istanze di carattere personale.

## 5. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate, complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato.

A tal fine, occorrerà seguire le istruzioni contenute al link <https://flanet.whistleblowing.it/>

La segnalazione deve contenere:

- a) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione dell'eventuale ruolo all'interno della FLA (ferma restando la possibilità di effettuare segnalazioni anonime secondo quanto previsto al par. 6);
- b) una descrizione chiara e completa del fatto o dei fatti oggetto della segnalazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato commesso il fatto o i fatti segnalati;
- d) le generalità del soggetto che ha realizzato (o tentato di realizzare) il fatto o i fatti oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito al fatto o ai fatti oggetto della segnalazione;
- f) l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza di quanto segnalato.

La segnalazione prevede altresì la necessità da parte del segnalante di dichiarare:

- h) l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse;
- i) l'impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

## 6. Canale di segnalazione

La piattaforma di segnalazione - c.d. *Whistleblowing* - (di seguito la piattaforma) adottata dalla FLA permette appunto la segnalazione a un soggetto, espressamente indicato, che garantirà la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato ed effettuerà le dovute verifiche e approfondimenti.

La piattaforma è accessibile sul sito internet al link <https://flanet.whistleblowing.it/>

La piattaforma di segnalazione, residente sul server di un soggetto terzo, prevede una registrazione riservata e un percorso guidato per il segnalante che consentirà allo stesso di inserire le informazioni necessarie riassunte al paragrafo 5 della presente policy.

Il segnalante dovrà compilare una serie di domande che permetteranno al destinatario della segnalazione di approfondire l'oggetto della stessa anche senza creare un contatto diretto con il segnalante.

È possibile inviare segnalazioni anonime, tuttavia queste saranno trattate solo con le informazioni in possesso del destinatario della segnalazione e con le relative cautele.

Al termine della procedura di segnalazione, la piattaforma fornirà al segnalante un codice che permetterà allo stesso di accedere al sistema per verificare lo stato di avanzamento della segnalazione, oppure per integrarla con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione nonché di avere un contatto diretto con il destinatario della segnalazione.

## **7. Destinatari della segnalazione**

I soggetti che ricevono la segnalazione sono l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, organo monocratico composto dall'avv. Alberto Capitani, professionista esterno alla FLA e l'R.P.C.T.

L'Organismo di Vigilanza dispone di poteri ispettivi, può accedere alla documentazione utile per il caso e ha il potere di chiedere la collaborazione delle funzioni interne della FLA che ritenga più qualificate al fine di svolgere le necessarie verifiche.

Non verranno comunicati gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato.

## **8. Gestione delle segnalazioni**

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza – dopo aver dato evidenza al segnalante della presa in carico – provvederà ad analizzarla entro 7 giorni e fornirà un riscontro tempestivo, e comunque entro un tempo non superiore a 3 mesi.

Attraverso l'utilizzo della piattaforma, è prevista la possibilità di interlocuzione tra segnalante e destinatario della segnalazione al fine di approfondire i temi oggetto di comunicazione e per eventuali richieste di integrazione.

Saranno effettuate tempestivamente le opportune verifiche, comprensive dell'eventuale audizione del segnalante qualora non fosse anonimo, e nel caso in cui la segnalazione risultasse fondata verranno informati gli organi competenti della Fondazione affinché siano intraprese le opportune azioni e provvedimenti.

L'istruttoria può chiudersi, a titolo esemplificativo, con: a) l'archiviazione della segnalazione per irrilevanza; b) la proposta di modifica del Modello, del Codice Etico o di procedure e protocolli interni; c) proposta di avvio di azioni o provvedimenti a carico del segnalato laddove fossero provati l'irregolarità o l'illecito; d) proposta di avvio di azioni o provvedimenti a carico del segnalante in caso di segnalazione non veritiera effettuata con dolo o colpa grave.

Una volta chiusa l'istruttoria, il segnalante verrà informato dell'esito.

## **9. Protezione dei segnalanti e dei colleghi**

Per quanto riguarda la posizione di chi effettua una segnalazione, la norma prevede:

- il divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, e di eventuali altri colleghi coinvolti nella segnalazione stessa;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure poste a tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
- la nullità del licenziamento ritorsivo del segnalante;
- la denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di misure discriminatorie nei confronti del segnalante.

La FLA ha quindi implementato la piattaforma in modo da garantire il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per atto di ritorsione si intende qualsiasi comportamento, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante un danno ingiusto.

Le generalità del segnalante e del segnalato non verranno rivelate senza il loro consenso – a meno che non vi sia una espressa previsione normativa o un provvedimento di autorità pubblica che ne imponga la divulgazione – al fine di proteggere i soggetti indicati da possibili ritorsioni.

La protezione del segnalante non sarà attuata nel caso in cui la segnalazione che si sia rivelata infondata sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

## **10. Archiviazione**

La piattaforma permette l'archiviazione delle segnalazioni e della documentazione allegata in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Eventuale altra documentazione prodotta in corso di istruttoria verrà archiviata e conservata nel rispetto del principio di riservatezza.

La conservazione delle segnalazioni ha durata di non oltre 5 anni.